MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 33

Premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico

Al personale addetto ai servizi telefonici e' corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire 400 giornaliere. Detto premio e' maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce del premio di rendimento di cui al precedente articolo 32, della indennita' speciale e della indennita' di servizio centro meccanografico di cui rispettivamente ai successivi articoli 36 e 41. Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, non più in vigore dal 8 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-33-premio-di-miglioramento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

e-intensificazione-del-traffico-al-personale/versione/0